ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

# Art. 16

## Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Versione in vigore dal 1 aprile 1992, non più in vigore dal 6 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile |
| Estremi | Legge 24 febbraio 1992, n. 225 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile/art-16-disposizioni-riguardanti-la-valle-d-aosta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it